

Allegato **"B"** al n. 28394/14889 di rep.

STATUTO

"FONDAZIONE ROSSI"

Articolo 1

COSTITUZIONE - SEDE

E' costituita una Fondazione denominata **"Fondazione Rossi"**, con sede in Nova Milanese, Via XX Settembre n. 55.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purchè nell'ambito della Regione Lombardia.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Rossi ETS".

Articolo 2

SCOPI E ATTIVITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla

legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (1)

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-

mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) valorizzazione e tutela del patrimonio di interesse artistico e storico, attraverso attività volte a migliorare la qualità della vita della comunità del territorio, volte ad innescare processi di integrazione tra distinti gruppi sociali e culturali che la costituiscono;

r) la formazione storica, artistica e culturale diretta ad individui appartenenti a distinte fasce di età (da infanzia a terza età) e provenienza (cittadini di nazionalità italiana ed immigrati);

s) la organizzazione di eventi socio educativi e formativi.

Articolo 3

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del

d.lgs. n. 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo potrà svolgere le seguenti ulteriori attività:

- promuovere la raccolta diretta ed indiretta di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- promuovere ed attuare forme di collaborazione ed integrazione con progetti di soggetti privati ed Enti pubblici che operano per la crescita civile, culturale e sociale del territorio;
- promuovere e sostenere iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini;
- promuovere una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità socio-culturali del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
- assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere diffidenze ed ostacoli amministrativi e burocratici alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti dei propri scopi statutari;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, di-

rettamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

- istituire premi e borse di studio.

Articolo 4

VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incre-

mentare il patrimonio.

Articolo 6

FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici, da enti privati e da privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Articolo 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina

il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Articolo 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti sostenitori.

Articolo 9

FONDATORE

E' Fondatore della Fondazione il Signor Rossi Luigi Emanuele.

Egli potrà designare, anche per via testamentaria, la persona destinata a ricoprire la carica di Presidente della Fondazione.

Articolo 10

PARTECIPANTI

Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Articolo 11

DECADENZA E RECESSO

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione as-

sunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti dovuti;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non potrà in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 12

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo
- il Revisore dei Conti.

Articolo 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato in prima istanza dal Fondatore.

Successivamente il Consiglio è nominato dal Fondatore e, alla sua morte, dai suoi eredi.

Alla morte del Fondatore il Presidente verrà designato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nominati ai sensi dei commi precedenti, salvo il disposto dell'art. 9.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino alla approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo alla loro nomina e sono rinominabili.

Art. 14

DECADENZA E ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

" il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

" l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o

all'immagine della Fondazione;

" il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 15

POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) di eleggere il Presidente, salvo quanto disposto dall'art. 9;

b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;

c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;

d) di approvare il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale annuale;

e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

g) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Presidente;

h) di approvare eventuali regolamenti interni;

i) nominare l'Organo di Controllo e, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale;

j) di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall'art. 20;

l) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 16

ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invito, ai membri del Consiglio, all'Organo di Controllo ed al Revisore legale, ove nominato, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica, anche non certificata, da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno quarantotto ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 17

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

In assenza della designazione prevista dall'art. 9 del presente Statuto, il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri ai sensi dell'art. 13.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istitu-

zioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Articolo 18

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Articolo 19

LIBRI VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti a cura del verbalizzatore su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente.

Articolo 20

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione, per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta per legge, al Comune di Nova Milanese o ad altri Enti del terzo settore

individuati dal Fondatore e dopo di lui dal Consiglio di Amministrazione, per finalità analoghe a quelle della Fondazione.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

In originale

Firmato:

LEA ROSSI

ALESSANDRA ALABISO Notaio